

CONSIGLIO DI STATO

Sezione V – 16 febbraio 2011, n. 999

*Non sono ammissibili ricorsi in appello firmati da avvocati non ammessi al patrocinio innanzi le giurisdizioni superiori.
La possibilità di difesa personale delle parti nei giudizi elettorali, prevista dall'art. 23, comma 1, del codice del processo amministrativo, non si applica davanti al Consiglio di Stato, come dispone il successivo art. 95, comma 6, del medesimo codice.*

Omissis

“per i giudizi davanti al Consiglio di Stato è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi le giurisdizioni superiori” (art. 22, comma 2, cod. proc. amm., che ripropone la disposizione già contenuta nell'art. 35 del T.U. Cons. Stato).

Alcun rilievo può avere la circostanza che l'art. 23, comma 1, cod. proc. amm. preveda la possibilità di difesa personale delle parti nei giudizi in materia elettorale (riproponendo anche in questo caso una precedente previsione, contenuta nell'art. 19 L. Tar), in quanto – sotto un primo profilo – la norma non si applica davanti al Consiglio di Stato come dispone l'art. 95, comma 6, cod. proc. amm., che stabilisce che “ai giudizi di impugnazione non si applica l'art. 23, comma 1” (gli appelli incidentali sono stati notificati dopo il 16 settembre 2010, data di entrata in vigore del nuovo codice; sul principio, v. Cons. Stato, V, 11 gennaio 2011, n. 81).

In ogni caso, anche in precedenza, secondo pacifica giurisprudenza, in tema di contenzioso elettorale amministrativo, l'art. 3 della l. 23 dicembre 1966 n. 1147, il quale consente alla parte di stare in giudizio di persona, non esclude che, ove la parte medesima si avvalga della difesa “tecnica”, trovino applicazione le comuni regole sul conferimento della rappresentanza al difensore. Pertanto, anche nella suddetta materia, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione, che sia stato sottoscritto da un avvocato non iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti davanti alla suprema corte (Cassazione civile, sez. un., 10 febbraio 1992, n. 1466).

Omissis